



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

ISPRA

PROTOCOLLO GENERALE
Nr 0020050 Data 14/05/2013
Tit. X Partenza

RACCOMANDATA

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare
Ufficio Legislativo
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 - Roma

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Oggetto: Trasmissione della delibera di approvazione del regolamento ISPRA in materia di indennità di fine servizio e di fine rapporto.

Conformemente a quanto previsto dall'art.29 della legge n.70 del 1975 e dall'art.6 comma 2 lettera d) del regolamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale si trasmette per l'approvazione la deliberazione n.45/CA del 18 ottobre 2012.

Si precisa che il regolamento allegato alla deliberazione sopra citata è quello redatto a seguito dell'ottemperanza al D.L. 29 ottobre 2012 n. 185, recante "Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici" che ha abrogato l'art.12, comma 10 del D.L.78/2010 convertito con L.122/2010.

Il Consiglio di Amministrazione dello scrivente Istituto ha preso atto dell'intervenuta modifica del regolamento nella seduta del 30 aprile 2013.

Ai sensi del citato art. 29 della legge n.70 del 1975 trascorso il termine di novanta giorni senza rilievi la delibera ed il correlato regolamento si intenderanno esecutivi.

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI

E GESTIONE DEL PERSONALE

Il Direttore

Dott. Marco La Commare

Copie: Archivio GEN-ECO (Petrecca)

Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale-Servizio Trattamento Economico del personale
Via Vitaliano Brancati 48, 00144 ROMA



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DELIBERAZIONE N 45/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO l'art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale 21 maggio 2010 n. GAB-DEC-2010-87 nel quale viene stabilito che l'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2010, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio, in data 7 ottobre 2010, al n. 327, con il quale il Prof. Bernardo De Bernardinis è stato nominato Presidente dell'ISPRA;

VISTO l'Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 agosto 2010 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA;

VISTA la Deliberazione n. 01/2010 del 18/10/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ISPRA si è formalmente insediato;

VISTA la Deliberazione n. 02/CA del 18 ottobre 2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Vice Prefetto Dr. Stefano Laporta l'incarico di Direttore Generale dell'Istituto;

VISTA la delibera n. 41/CA del 18/10/2012 con la quale la Sig.ra Carmela Bumbaca è stata nominata Segretario del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO dell'assenza di specifica regolamentazione di Istituto in materia di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto;

VISTA la necessità di dotare l'Istituto di un regolamento in materia di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto volto a disciplinare modi, tempi, e limiti delle suddette erogazioni;

PRESO ATTO del nuovo orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato in materia, e riferito, tra l'altro, alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro n.27836 del 30.12.2009;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

CONSIDERATE le richieste di orientamenti applicativi avanzate da questo Istituto all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale in data 25 luglio 2011 e in data 26 aprile 2012;

VISTE le relative risposte pervenute rispettivamente il 20 settembre 2011 e il 6 agosto 2012 nelle quali è indicata la base retributiva utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità correlata alle coperture previste nelle relazioni tecniche ai CCNL di comparto;

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70 recante “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente” ed in particolare l’art.13 in materia di Indennità di anzianità;

VISTA la legge 28 maggio 1997 n. 140 recante “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica” e s.m.i.

VISTI gli Accordi Quadro Nazionali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 e del 18 dicembre 2001 del 27 settembre 2002 e del 2 marzo 2006;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 avente ad oggetto “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”;

VISTO l’art. 2120 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabile al pubblico impiego in relazione a quanto disciplinato dall’art.4 del citato Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 e per come indicato dal DPCM del 20.12.1999;

VISTE le disposizioni del CCNL EPR vigente;

VISTE le disposizioni del CCNL EPR di area VII vigenti;

VISTO l’art. 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010;

VISTA la relazione annessa alla proposta di regolamento che tiene conto delle note normative sopra richiamate e dei pareri sopracitati;

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa:

- di approvare il regolamento di Istituto in materia di trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- di dare mandato al Direttore Generale affinchè provveda agli atti consequenziali relativi all'iter di approvazione del regolamento previsti dalle norme vigenti.

Roma, 18 Ottobre 2012

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis

Il Segretario
del Consiglio di Amministrazione
Carmela Bumbaca



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

REGOLAMENTO IN MATERIA

DI INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO

Art.1

Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nel CCNL di comparto vigente può avvenire:

- a) per dimissioni volontarie accettate;
- b) per decadenza dall'impiego quando il dipendente perda o si accerti che sin dall'inizio del rapporto non possedeva le condizioni essenziali per la sua assunzione ovvero non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli;
- c) per dispensa dal servizio per motivi di salute quando il dipendente non sia in grado di riassumere il servizio dopo avere esaurito il periodo di aspettativa per malattia spettantegli;
- d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Art.2

Indennità di fine servizio al personale assunto prima del 31.12.2000

1. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale dipendente assunto prima del 31.12.2000 una indennità di anzianità a totale carico dell'Istituto costituita da una quota, pari a tanti dodicesimi del trattamento economico annuo in godimento utile ai fini dell'indennità medesima ai sensi della normativa vigente comprensivo della tredicesima mensilità per quanti sono gli anni e frazione di anno di servizio prestato fino alla cessazione.
2. Le frazioni di anno sono computate per dodicesimi e la frazione di mese non inferiore a quindici giorni è computata per mese intero; la frazione inferiore non è computata.
3. Le voci del trattamento economico utile in godimento sono per il personale appartenente ai livelli IV-VIII lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'eventuale maggiorazione economica e l'indennità di ente annuale, e, per i livelli I-III lo stipendio tabellare della fascia di appartenenza.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

4. Le voci del trattamento economico utile in godimento per il personale dirigente sono: lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità, l'indennità di posizione fissa e l'indennità di posizione variabile.

Art.3

Periodo utile

1. Per servizio prestato ai fini dell'art.2 si intende quello effettivamente reso presso l'Istituto nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti nonché, per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000, i periodi cui è ammesso il riscatto dall'Istituto.

Art.4

Riscatto utile ai soli fini delle quote dell'indennità di anzianità

1. I periodi ammessi a riscatto sono: gli anni del corso legale di laurea; gli anni riferiti ai corsi di specializzazione e al dottorato; i periodi relativi al servizio militare; i periodi di servizio civile presso la Pubblica Amministrazione.

2. La contribuzione facoltativa relativa ai periodi ammessi a riscatto è a totale carico del dipendente e la misura dell'onere è calcolata ai sensi ai sensi del D.M. 4.7.1966 di attuazione della legge 6 dicembre 1965 n.1368.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni, esplicitate con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 298 del 12 settembre 2002, i contributi facoltativi versati all'Istituto per i periodi ammessi a riscatto non sono fiscalmente deducibili .

Art.5

Trattamento di fine rapporto

1. Sono obbligatoriamente in regime di TFR, prestazione calcolata con i criteri previsti dall'art.2120 del codice civile, tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere o successivo al 30.05.2000 e tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000.

2. Conformemente a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, all'art.4, ai fini del TFR sono utili tutti gli emolumenti valutabili nella base di calcolo dell'indennità di anzianità previsti all'art.2 del presente regolamento.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art.6

Risoluzione del rapporto di lavoro e riassunzione

1.In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso l’Istituto con mantenimento di iscrizione al medesimo fondo indennità di anzianità si potrà procedere alla liquidazione dell’indennità di fine servizio /TFR solo a condizione che tra primo e secondo servizio ci sia soluzione di continuità.

Art. 7

Anticipazioni

1.Ai sensi all’art. 7, comma 3, della L. 53/2000, la definizione delle modalità applicative per l’anticipazione del TFR e delle indennità equipollenti a favore dei dipendenti pubblici, sono rimandate ad un successivo Decreto del Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con quelli del Tesoro e del Lavoro e Previdenza Sociale.

2.Le anticipazioni potranno essere concesse qualora la normativa vigente lo consenta e con le modalità applicative ivi disciplinate.

Art.8

Termini di pagamento

1. All’erogazione dell’indennità di anzianità e del Trattamento di fine rapporto si provvede nei termini previsti dalla normativa vigente all’atto della cessazione.

Art.9

Decesso del dipendente

1.In caso di decesso del dipendente durante l’attività del servizio il trattamento di liquidazione è corrisposto agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Art. 10

Previdenza complementare

In materia di previdenza complementare si rimanda alla normativa generale vigente ed in particolare all'Accordo Quadro Nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 nonché alle norme che disciplinino il fondo di comparto cui i dipendenti dell'Istituto decidano di aderire.

I lavoratori in regime di trattamento di fine servizio aderendo al fondo di previdenza complementare esercitano l'opzione circa il passaggio dal TFS al TFR , pertanto muterà la loro prestazione di fine lavoro.